

## Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

e p.c. Al Capo Gabinetto

Oggetto: Disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Sentenza n. 5714/2015 del 25-02-2015 del TAR del Lazio.

Il 17 aprile u.s. è stata pubblicata la sentenza di cui all'oggetto con la quale è stata annullata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/14 del 17 febbraio 2014 "...laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 di avvalersi, ai sensi dell'art. 55 septies, comma 5-ter, d.lgs n. 165/2001 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, avendo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)...".

In considerazione della immediata esecutività della citata sentenza, la scrivente O.S. chiede a codesta Amministrazione Centrale di diramare, come già accaduto in altre amministrazioni dello stesso comparto (vedi circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2015), una specifica direttiva ai responsabili degli uffici periferici sulla nuova disciplina delle assenze di cui all'oggetto, prevedendo che le stesse possano essere giustificate sulla base delle indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 10/2011 del 1° agosto 2011 del Dipartimento della funzione pubblica.

Si richiede altresì di provvedere ad espungere dal sito web dell'amministrazione la circolare annullata.

Restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 5 maggio 2015

Coordinamento Nazionale Giustizia (Giovanni Scialdone)



All'Ufficio di Gabinetto

**All'OIV** 

Al Segretariato generale

A tutte le Direzioni generali

Alle Direzioni interregionali del lavoro

Alle Direzioni Territoriali del lavoro

LORO SEDI

E, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
UORCC - Ufficio per l'organizzazione, il
reclutamento, le condizioni di lavoro ed il
contenzioso nelle pubbliche amministrazioni
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

Via e mail: direttoreuorcc@funzionepubblica.it segreteriauorcc@funzionepubblica.it

Oggetto: disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione I, n.05714/2015, del 25 febbraio scorso, depositata in Segreteria il 17 aprile 2015, con la quale è stata annullata la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2014, in data 17 febbraio 2014, relativa all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come novellato dall'articolo 4, comma 16-bis, del decreto legge-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in base al quale: <\Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla

struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.>>.

Come è noto, la citata pronuncia ha annullato la surrichiamata Circolare << (...) laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).>>.

Per quanto precede, la scrivente ha già provveduto a richiedere al Dipartimento della funzione pubblica, che legge per conoscenza, di fornire indicazioni relativamente alla disciplina delle assenze di cui trattasi a seguito di quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. Lazio, al fine di individuare modalità condivise ed omogenee per la giustificazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, da parte del personale di questa Amministrazione.

In attesa delle eventuali indicazioni del citato Dipartimento - ed anche alla luce di quanto rappresentato nella menzionata sentenza n.05714/2015 in ordine alla portata dell'articolo 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs n.165 del 2001, laddove si evidenzia, fra l'altro, che tale disposizione << (...) non può avere un carattere immediatamente precettivo, ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento. (...) >> - le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici potranno essere giustificate sulla base delle indicazioni contenute nella pregressa Circolare n.10/2011 del 1 agosto 2011, del Dipartimento della funzione pubblica, con particolare riferimento a quanto ivi evidenziato nel paragrafo n.3 (pag.5), dedicato alle modalità di giustificazione delle suddetta tipologia di assenze.

Si invitano gli Uffici in indirizzo di assicurare la massima diffusione della presente nota - che è anche pubblicata sulla Intranet del Ministero - tra il personale di riferimento.

Il Direttore generale Dott. Edoardd Gambacciani